



Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

*"Folgòre da San Gimignano"*

Cod. Fiscale 91006540529 / Distretto Scolastico n. 26

Via D. Giachi n. 1 - 53037 SAN GIMIGNANO (SI)

e-mail: [SIIC806004@ISTRUZIONE.IT](mailto:SIIC806004@ISTRUZIONE.IT) - [SIIC806004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SIIC806004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Tel.: 0577/940322-906719 Fax: 0577/940322

Prot. 1654/C24

San Gimignano, 07 marzo 2016

Agli Alunni Scuole Primaria e Secondaria di I grado

Al Personale Docente

Al Personale A.T.A.

LORO SEDI

**OGGETTO:** Norme comportamentali sull'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola

Ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria), della Direttiva Ministeriale Prot. n.30 del 15/03/2007, della Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007, nonché del Regolamento di disciplina dell'Istituto (art.17, comma 17), è assolutamente vietato l'uso dei cellulari durante le attività didattiche. Gli alunni che ne sono in possesso devono tenerli spenti fino all'uscita di scuola. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, sulla base di esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare gravità o urgenza, il docente può autorizzare l'uso dei cellulari. Inoltre la scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Tale disposizione trova fondamento, oltre che in ovvi principi di buon senso e di buona educazione, sia nel rispetto del docente, sia nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare del suo uso improprio (registrazione audio, video e foto senza il rispetto degli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale), che, oltre ad essere passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, comporta anche responsabilità di natura civile e penale.

Si invita pertanto tutto il personale a far rispettare agli studenti il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola e ad adottare un comportamento esemplare.

Infatti si ricorda che, ai sensi della Circolare Ministeriale n.362 del 25 agosto 1998, l'utilizzo del telefono cellulare da parte dei docenti durante le ore di lezione non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti. Inoltre, in base al Regolamento d'Istituto, art.13, comma 4, ogni unità di personale ha il dovere di tenere spento il proprio telefono cellulare durante lo svolgimento dell'orario di servizio, con le uniche eccezioni dei componenti le Squadre di emergenza (art. 2, comma 1, del Regolamento) e lo staff del dirigente, i quali tengono opportunamente accesi i cellulari di privata proprietà - in orario di servizio - per motivi connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.

Un eventuale uso didattico del telefono cellulare da parte del docente può avvenire esclusivamente nei limiti dettati dall'autorizzazione firmata dai genitori ad inizio del percorso scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Sandra Fontani  


